

# **PROTOCOLLO WELFARE E BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

Il protocollo welfare, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007, contiene nuove disposizioni riguardanti i benefici in oggetto. Riportiamo di seguito i testi dei commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 che trattano dell'argomento:

20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Come si può notare il comma 20 stabilisce una data limite (2 ottobre 2003) oltre la quale non può essere rivendicato alcun periodo di esposizione poiché si presuppone che tutte le bonifiche siano state completate entro tale data.

Tutti noi sappiamo invece che molti di noi hanno continuato a lavorare su navi dove l'amianto era ancora presente.

L'interpretazione del comma 21 solleva invece un grosso dubbio quando afferma che i benefici previdenziali spettano ai ... "lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge." Volendone dare un'interpretazione letterale "presente legge" dovrebbe riferirsi al protocollo welfare approvato. Se così fosse sarebbero considerate non valide le domande inoltrate all'INAIL (trasferite poi all'IPSEMA) da parte di marittimi allora in pensione, cioè quanto stabilito oggi dal legislatore stravolgerebbe quanto previsto da precedenti normative!

Spero che questo dubbio venga chiarito dalle norme attuative nell'elaborazione delle quali ci si renda conto che non si può cambiare oggi quanto deciso precedentemente.

Le norme attuative dovrebbero anche dare una risposta all'IPSEMA che aveva più volte chiesto che per i marittimi, data la loro specificità, possa ritenersi valido il solo estratto matricolare come certificazione attestante l'avvenuta esposizione. A tal proposito pare che l'IPSEMA voglia bloccare l'iter delle domande pervenute dall'INAIL fino a quando il Ministero del lavoro non gli dia disposizioni precise circa le modalità di riconoscimento.

C.L.C. Antonio Lubrano Lavadera

A seguito della e-mail riportata sotto, il nostro esperto della questione AMIANTO Com.te Antonio Lubrano, ci invia le seguenti precisazioni.

## CERTIFICAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DEI MARITTIMI

Come è noto la Legge Finanziaria del 2006 ha trasferito all'IPSEMA il compito dell'accertamento e alla certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti. In ottemperanza a tale direttiva, l'INAIL ha trasferito all'IPSEMA le domande dei marittimi. Purtroppo la trasmissione delle domande è avvenuta in modo incompleto e confuso soprattutto a causa della mancanza di un elenco dei nominativi dei richiedenti. Ciò potrebbe comportare anche la mancata trasmissione di qualche domanda senza che l'IPSEMA possa controllare la sua esistenza.

Oltre alla semplice domanda bisognava allegare anche un C.V. compilato dalle varie Società sulle cui navi si è stati imbarcati che certificasse l'avvenuta esposizione per un periodo ultradecennale.

Si capisce bene che per la nostra categoria praticamente è impossibile ottenere quanto richiesto e ciò ci precluderebbe il riconoscimento del beneficio previdenziale.

Per semplificare questa procedura il Presidente dell'IPSEMA Avv. Parlato ha avuto diversi incontri al Ministero del Lavoro per far presente queste grosse difficoltà a cui i marittimi vanno incontro ed è riuscito ad ottenere (per ora solo verbalmente) che l'estratto di matricola possa sostituire il C.V.

A questo accordo verbale dovrebbe seguire a breve termine un Decreto o una Circolare del Ministero del Lavoro che sancisca per iscritto quest'intesa, come riferito dallo stesso Avv. Parlato durante un incontro con i Patronati avvenuto il 17/01/2007. Inoltre l'Istituto ha comunicato che sta predisponendo le linee guida per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

Accompagnate dalle seguenti esortazioni.

## PREVENZIONE DALLE MALATTIE ASBESTO-CORRELATE DEI LAVORATORI MARITTIMI

Quasi sempre quando noi marittimi parliamo di esposizione all'amianto pensiamo quasi sempre ai benefici previdenziali, dimenticandoci della prevenzione e della relativa sorveglianza sanitaria.

Da un'indagine condotta in America dal Dott. Kelman fra il 1973 ed il 1978 risulta che le neoplasie dell'apparato respiratorio dei marittimi rappresentano il 19,3% delle cause di morte, una percentuale più che doppia rispetto ai lavoratori non marittimi. Tra le cause di queste malattie l'esposizione all'amianto assume un ruolo primario.

Più recentemente (1994-1998) nella regione Liguria è risultato che la percentuale di morti per mesotelioma pleurico risulta maggiore tra i lavoratori marittimi rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Se pensiamo a quanti marittimi morti nei vari ospedali per neoplasie polmonari spesso dovute ad esposizione all'amianto vengono diagnosticate come provocate dal fumo od altro, ci accorgiamo

che la percentuale aumenta di parecchio.

Quante volte abbiamo visto ditte che si rifiutavano di lavorare a bordo per il rischio di esposizione all'amianto, mentre noi questo rischio l'abbiamo corso durante l'intero imbarco?

Il lavoro marittimo rappresenta una entità del tutto particolare in campo occupazionale: l'ambiente lavorativo (il mare), il luogo di lavoro (la nave) e la durata dell'esposizione all'amianto (che di fatto si protrae per l'intera durata dell'imbarco) rappresentano fattori di rischio superiori ad altre categorie.

Considerati i dati sopra esposti, appare evidente l'importanza di una maggiore sorveglianza sanitaria per la nostra categoria. Per questo motivo sarebbe importante che per i marittimi fosse prevista una visita annuale che permetterebbe nel malaugurato caso di una malattia asbesto-correlata una maggiore possibilità di cura.